

Variante C

**Decreto federale
concernente una disposizione costituzionale di carattere
generale sul servizio universale**

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 2013¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Titolo prima dell'articolo 7

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civili, obiettivi sociali e servizio universale

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Titolo prima dell'articolo 41

Capitolo 3: Obiettivi sociali e servizio universale

Art. 41, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 e 4

Obiettivi sociali

¹ La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:

^{3 e 4} *Abrogati*

Art. 41a Servizio universale

¹ La Confederazione e i Cantoni si adoperano per un servizio universale sufficiente.

² Il servizio universale comprende i beni e le prestazioni di usuale necessità, segnatamente quanto ad approvvigionamento idrico ed energetico, smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, salute, alloggio, derrate alimentari, trasporto di persone e di merci, servizi postali e di telecomunicazione, formazione, media, cultura, sport e sicurezza.

¹ FF 2013 2825

² RS 101

³ I beni e le prestazioni del servizio universale sono costantemente disponibili a prezzi accessibili in tutte le regioni del Paese e per tutta la popolazione.

⁴ Per il finanziamento va tenuto adeguatamente conto dei principi secondo cui i costi sono a carico di chi li ha causati e i prezzi devono coprire i costi.

Art. 41b Attuazione degli obiettivi sociali e del servizio universale

¹ La Confederazione e i Cantoni si adoperano a favore degli obiettivi sociali e del servizio universale a complemento della responsabilità e dell'iniziativa private e nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

² Dagli obiettivi sociali e dalle disposizioni sul servizio universale non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

Art. 43a cpv. 4

⁴ Le collettività rispettano i principi del servizio universale.

Art. 92 cpv. 2 primo periodo

² La Confederazione provvede affinché nel settore delle poste e delle telecomunicazioni vi sia in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzo ragionevole. ...

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.